



COMUNE DI BELLINO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 24

OGGETTO: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE RELATIVO ALL'AMBITO TERRITORIALE CUNEO 1 - NORD OVEST. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 D.LGS. N. 267/2000 PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

L'anno **duemilaquattordici** addì **ventisei** del mese di **settembre** alle ore **21,10** nella solita sala delle adunanze, si è riunito a norma di legge in sessione **ORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale; risultano presenti-assenti alla trattazione dell'argomento sopra indicato i componenti consiliari, come segue:

			PRESENTI	ASSENTI
1	MUNARI Mario	SINDACO	X	
2	PEYRACHE Paolo	Consigliere		X
3	GALLIAN Alfredo Marco	Consigliere	X	
4	ROUX Davide Giuseppe	Consigliere	X	
5	BRUN Romano	Consigliere	X	
6	MARTIN Costanzo	Consigliere	X	
7	DEBALINI Mirella Caterina	Consigliere	X	
8	RATTALINO Dario Valter	Consigliere		X
9	DEFERRE Guido Mariano	Consigliere	X	
10	CISCHINO Gianni	Consigliere	X	
11	VICARIO Federica Filippina	Consigliere	X	
Totale			9	2

Ai sensi dell'art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n.267/2000 partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Paolo Flesia Caporgno che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Gli argomenti vengono trattati, salvo diversa disposizione, secondo la progressione contenuta nell'ordine del giorno, a partire dall'ora sopra indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con l'entrata in vigore del D.Lgs. 23.05.2000, n. 164 e della Legge n. 23.08.2004, n. 239 (che ha modificato l'art. 15 dello stesso Decreto Legislativo), il settore della distribuzione del gas naturale ha subito profonde modificazioni tra le quali, da un lato, la riduzione *ex lege* dei termini di scadenza contrattualmente sanciti dei rapporti concessori in essere e, dall'altro, l'impossibilità sopravvenuta per i distributori di svolgere attività di vendita ai clienti finali, con conseguente perdita di un diritto esclusivo; circostanze, queste, che hanno determinato importanti modificazioni degli equilibri contrattuali in corso;

- l'art. 46-bis del D.L. 01.10.2007, n. 159, convertito, con modificazioni, nella Legge 29.11.2007, n. 222, successivamente modificato dall'art. 2, comma 175, della Legge 24.12.07, n. 244, prevede che il servizio di distribuzione del gas naturale debba essere affidato con gara ad evidenza pubblica, e che le gare per la scelta del distributore del gas devono essere indette a livello di Ambiti Territoriali Minimi (ATEM);

Richiamati:

- il D.M. 19 gennaio 2011, con il quale sono stati determinati in n. 177 gli Ambiti Territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale;

- il D.M. 18 ottobre 2011, con il quale sono stati individuati i Comuni appartenenti a ciascun Ambito Territoriale di cui sopra;

- il D.M. 21 aprile 2011, "Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", recante norme comuni per il mercato interno del gas;

- il D.M. 12 novembre 2011, n. 226, "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del D.L. 01 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

Rilevata la volontà del legislatore – in linea con la legislazione comunitaria – di incrementare la concorrenza nel settore della distribuzione del gas naturale per migliorare l'efficienza e la sicurezza e per contenere i costi a carico dei consumatori finali;

Preso atto che, con i provvedimenti normativi citati, il legislatore ha disposto:

- che il servizio di distribuzione del gas naturale sia affidato, dai comuni proprietari delle reti, ad un concessionario scelto con gara ad evidenza pubblica;
- che la gara ad evidenza pubblica venga espletata a livello di ambiti ottimali, definiti con apposito provvedimento;
- che all'interno dell'ambito ottimale, il ruolo di stazione appaltante venga espletato dal comune capoluogo di provincia, se presente nell'ambito, oppure sia individuato, dai comuni dell'ambito, tra le seguenti opzioni:
 - uno dei Comuni appartenente all'ambito;
 - la Provincia
 - un società patrimoniale delle reti
 - un altro soggetto già istituito

Visto il decreto Ambiti, che ha individuato n. 177 ambiti territoriali minimi (ATEM) ed ha collocato il comune di Bellino nell'ambito CN 1 – Nord Ovest – comprendente n. 72 comuni della provincia di Cuneo, tra i quali non è presente il comune di Cuneo;

Considerato che l'art. 2 del sopra citato D.M. 12 novembre 2011, n. 226, prevede che i Comuni appartenenti a ciascun ambito demandino, in assenza del Comune capoluogo all'interno dell'Ambito, ad un Comune individuato quale capofila, o alla Provincia, o ad un altro soggetto già istituito, quale una società di patrimonio delle reti, il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la vigente normativa in materia di Enti locali;

Preso atto che la Provincia di Cuneo, per la fase di prima applicazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del D.M. 226/2011, ha convocato gli Enti locali appartenenti all'Ambito Cuneo 1 _ Nord Ovest in data 6 novembre 2013, nel corso della quale il comune di Saluzzo è stato individuato quale Stazione Appaltante per l'Ambito stesso, come risulta dal verbale redatto in data 06/11/2013 a cura della Provincia di Cuneo;

Richiamati, altresì:

- l'articolo 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che dispone che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni che stabiliscano i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che prevede espressamente la possibilità di assolvere anche in forma associata ai compiti inerenti all'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Dato atto che le convenzioni ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 possono anche prevedere la costituzione di uffici comuni per mezzo di personale distaccato dagli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte di questi ultimi a favore di uno di essi che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

Atteso che, in tal senso, l'art. 2, comma 4, del D.M. n. 226/2011, espressamente stabilisce che la stazione appaltante *"prepara e pubblica il bando di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli Enti locali concedenti"*, e che il comma 5 dello stesso articolo dispone che *"salvo l'individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto (...), la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega espressa degli Enti locali concedenti (...)"*;

Ritenuto, dunque, necessario, alla luce di quanto esposto, e in conformità al quadro normativo che disciplina l'ordinamento degli Enti locali e gli strumenti giuridici utilizzabili, addivenire alla stipulazione di apposita convenzione fra il Comune di Saluzzo e gli Enti locali appartenenti all'Ambito Territoriale Cuneo 1 – Nord Ovest che regoli l'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dell'Ambito in oggetto e, successivamente, l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto di servizio medesimo ponendo in capo alla stazione appaltante la funzione di controparte del contratto medesimo;

Atteso che negli incontri con i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale convocati dal Comune di Saluzzo è stata illustrata e condivisa la metodologia per la definizione della convenzione da approvare nei 72 Consigli Comunali dell'Ambito e che, in ottemperanza agli accordi stabiliti:

- è stato costituito un gruppo di lavoro informale, espressione delle aree omogenee del territorio (c.d. sotto-ambiti), che nella seduta del 18 aprile 2014 ha lavorato alla stesura dello schema di convenzione;
- sono state inviate per conoscenza a tutti i Comuni il resoconto degli incontri ed il testo della convenzione e delle osservazioni pervenute;
- il Comune di Saluzzo ha inviato lo schema finale di convenzione, invitando i Comuni a provvedere all'approvazione;

Rilevato che, in esito al processo di cui sopra, è stato elaborato lo schema di Convenzione, condiviso fra i soggetti coinvolti, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera **A**) per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamata, inoltre, la deliberazione dell'AEEG (Autorità per l'energia elettrica e il gas - 407/2012/GAS) dell'11 ottobre 2012, con cui vengono fissati i criteri per la definizione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, attraverso cui si farà fronte ai costi inerenti la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

Atteso che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. n. 226/2011, sopra citato, il corrispettivo in parola verrà corrisposto alla stazione appaltante dal gestore aggiudicatario della gara per l'affidamento del servizio;

Dato atto, sul punto, che il predetto gruppo di lavoro ha concordato che, ai fini di una maggiore razionalizzazione ed efficacia dell'azione amministrativa, il Comune di Saluzzo, in qualità di stazione appaltante, nell'ambito delle attività in parola, svolga, oltre alle "funzioni centralizzate" assegnate direttamente alla stazione appaltante dal D.M. n. 226/2011, anche alcune "funzioni locali", assegnate agli Enti locali concedenti; in forza di specifica delega da parte degli stessi, come risulta dagli artt. 2 e 3 dello schema di Convenzione allegato sub A), con conseguente regolazione dei rapporti finanziari come individuati dall'art. 8 del medesimo;

Atteso che i Comuni non metanizzati con la sottoscrizione della presente convenzione, potranno richiedere l'inserimento nelle linee guida programmatiche interventi di efficientamento energetico, oltre che beneficiare di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del D.M. n. 226/2011, che testualmente recita: *"il bando di gara esplicita l'obbligo per il gestore di provvedere alla costruzione della rete nei Comuni dell'ambito non ancora metanizzati, qualora durante il periodo di affidamento si rendano disponibili finanziamenti pubblici in conto capitale di almeno il 50% del valore complessivo dell'opera e gli interventi siano programmabili tre anni prima del termine di scadenza dell'affidamento, anche se l'intervento non è previsto nel piano di sviluppo iniziale;*

Ritenuto, per tutte le ragioni esposte, necessario procedere all'approvazione della, Convenzione in oggetto;

Richiamato l'art. 30 bis (interventi urgenti per la regolazione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione gas) della Legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge c.d. per la Competitività (decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91), che ha disposto la proroga delle date di scadenza per l'avvio delle gare, disciplinando altresì le sanzioni per gli ambiti che non rispetteranno le scadenze;

Richiamato l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Preso atto del vigente Statuto Comunale;

Dato atto che non essendovi punti di consegna in questo Comune, dalla convenzione si evince che non sussistono oneri finanziari per l'Ente, ma ritenuto di ribadire tale elemento quale parte integrante della deliberazione (approvazione solo in previsione di assenza di oneri per questo ente);

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in L. 07.12.2012 n. 213;

Con votazione espressa in forma palese e con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni in narrativa enunciate, che qui si intendono interamente richiamate, e richiamando inoltre integralmente, quale condizione per l'approvazione, quanto specificato in premessa circa l'assenza di oneri per questo Ente, lo schema di Convenzione, nel testo integrale, così come trasmesso dal Comune di Saluzzo ed assunto al protocollo dell'ente in data 22.09.2014 al n. 1985, tra il Comune di Saluzzo stesso e i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Cuneo 1 _ Nord Ovest per la gestione in forma associata della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, composto da n. 12 articoli, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
2. Di autorizzare il Sindaco del Comune di BELLINO, o suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione in parola, autorizzandolo altresì ad apportarvi le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste in sede di stipulazione;
3. Di rinviare la prosecuzione delle attività oggetto della Convenzione al Gruppo di Lavoro, così come individuato e regolato dall'art. 4 della stessa, i cui componenti verranno nominati dalle parti della Convenzione entro trenta giorni dalla sottoscrizione della medesima;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione approvata, e relativo allegato, al Comune di Saluzzo in qualità di stazione appaltante.

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 9 voti favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti su n. 9 Consiglieri presenti e n. 9 votanti

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, stante l'urgenza di sottoscrivere la convenzione nel rispetto delle tempistiche previste, con riferimento all'Ambito Territoriale Cuneo 1 – Nord Ovest, dal D.M. 12 novembre 2011, n. 226 e dalle successive modifiche e integrazioni apportate dal d.l. 91/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to MUNARI Mario

Il Segretario Comunale
F.to FLESIA CAPORGNO Dr. Paolo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 30 SET, 2014 al 15 OTT, 2014
Opposizioni.....N.N.

reg.n. Il messo comunale

Il Segretario Comunale

Data 30 SET, 2014



ESTREMI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva per decorrenza dei termini il 26 OTT, 2014 ai sensi del D.Lgs 267/2000.

Data 26 OTT, 2014

Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Bellino li 30 SET, 2014

Il Segretario Comunale

